



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro Generale

Data

29

25-06-2019

OGGETTO:	ORDINANZA PER IL CONTROLLO DELLE ZANZARE, VETTORI DI MALATTIE PERICOLOSE PER L'UOMO.
-----------------	---

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.

Il responsabile dell'istruttoria Silvano Bee

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, in particolare durante i mesi da aprile a ottobre.

PRESO ATTO di quanto evidenziato con la "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2018 e Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2019" della Direzione Prevenzione - Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, dalla quale emerge che in Italia, a partire dal 2007, e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi, tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*).

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto e in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali.

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni.

DATO ATTO che nelle scorse annualità l'Amministrazione Comunale, in base al rapporto convenzionale con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, ha sostenuto e fatto eseguire gli opportuni trattamenti antilarvali e adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche.

FATTO PRESENTE che è comunque indispensabile che le azioni di disinfestazione siano adeguatamente attuate anche nelle aree private, specificando che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti.

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare.

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza.

VISTI il Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus west nile e usutu – anno 2019 e il "Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto.

Visti gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, le deliberazioni della GRV n. 443 del 20/03/2012 e n. 174 del 22/02/2019.

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarlo e capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne); tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere comunque sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia
- i vasi portafiori **utilizzati nelle aree cimiteriali** dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida a ogni ricambio; in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere riempito con sabbia;

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva le caditoie e i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa, per il periodo fino al mese di ottobre. I trattamenti dovranno essere congruenti alla situazione richiesta dai luoghi e alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta;
- provvedere con il taglio periodico delle superfici erbose e procedere con il contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

alle Aziende agricole e zootecniche, produttori agricoli in genere, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, per il periodo indicato fino al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, da eseguirsi fino al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;

- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, sempre fino al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, di:

- procedere a una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare fino a ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

RAMMENTA

le seguenti azioni precauzionali da adottarsi nelle fasi operative:

- per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* associato a *Bacillus sphaericus*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte;

AVVERTE E DISPONE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi frazionali;
- la violazione comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7Bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni, provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 1 Dolomiti, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE INFINE

che in presenza di casi sospetti o accertati di Arbovirosi o di situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune potrà disporre l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi, nonché di rimozione dei focolai larvali in aree private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti.

PEDAVENA, 25-06-2019

Il Sindaco
CASTELLAZ NICOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.